

PERMESSI ELETTORALI- ELEZIONI 4 MARZO 2018

Anche in questa tornata elettorale Vi Giriamo le indicazioni per la partecipazione ai SEGGI ELETTORALI per quei lavoratori e quelle lavoratrici che presteranno a vario titolo questo servizio in qualità di Scrutatori/Scrutatrici, Pres./Segr. di Seggio, Rapp. di Lista.

L'azienda NON RISPETTA LE NORME IN VIGORE, Riducendo il tempo dei permessi cui si ha diritto. Abbiamo provato a convincerla in tutti i modi (non solo noi ma anche altre OO.SS.) **Chi volesse far rispettare i propri diritti potrà quindi contattarci per il supporto legale. In subordine dovrà accettare l'indicazione Aziendale.**

ESEMPIO:

Una Persona normalmente IMPIEGATA dal LUNEDI' al VENERDI'

Sabato si presenta ai seggi (ha diritto al riposo compensativo) - **Domenica** svolge attività ai seggi (ha diritto al riposo compensativo) **Lunedì** dalle ore 00,00 fino all'ora X svolge operazioni di scrutinio (il Lunedì passato al seggio è considerato e retribuito come normale giornata lavorativa anche solo per un minuto)

Si rientra in servizio:

Se le operazioni al seggio si chiudono **entro le 24,00 della Domenica**, si rientra in servizio **MERCOLEDI' MATTINA** presentando al datore di lavoro l'attestato di presenza al seggio. Se le operazioni al seggio si chiudono entro le 24,00 di **LUNEDI'** si rientra in servizio **GIOVEDI' Mattina**.

Una Persona normalmente IMPIEGATA dal LUNEDI' al SABATO :

Sabato si presenta ai seggi (Giornata lavorativa normale in cui presta servizio al seggio elettorale) - **Domenica** svolge attività di seggio (ha diritto al riposo compensativo) - **Lunedì** dalle ore 00,00 fino all'ora X svolge operazioni di scrutinio (il Lunedì passato al seggio è considerato e retribuito come normale giornata lavorativa anche solo per un minuto)

Si rientra in servizio:

Se le operazioni al seggio si chiudono **entro le 24,00 di Domenica**, si rientra in servizio **MARTEDI' MATTINA** presentando al datore di lavoro l'attestato di presenza al seggio.

Se le operazioni al seggio si chiudono entro le **24,00 di LUNEDI'** si rientra in servizio **MERCOLEDI' mattina** .

I dispositivi di legge che regolano l'uso dei permessi elettorali sono :

Legge 29 gennaio 1992, n. 69 ; Legge 21 marzo 1990, n. 53 ; Art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i Rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[*].

[*] *In base all'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69, il comma 2 dell'art. 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali*

Art. 11. LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

1. L'articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:

"Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa".

La Legge 29 gennaio 1992, n. 69 - <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/13/092G0075/sg> -

Non modifica le norme